



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 137°

Roma, 4 - 11 febbraio 2010

N. 5 - 6

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Direttiva 30 novembre 2009, n. 93

Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 440/1997 *Pag.* 5

Direttiva 4 dicembre 2009, n. 94

Nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale scolastico. » 17

Decreto ministeriale 15 dicembre 2009, n. 95)

Cessazione dal servizio. Trattamento di quiescenza. A.S. 2010-2011. » 21

Circolare 15 dicembre 2009, n. 96 (prot. 19081)

D.M. 95/2009. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative. » 24

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica » 27

Dichiarazioni di equipollenza di titolo stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Lodi » 45

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 46

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 47

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 48

Ufficio scolastico provinciale di Pisa. » 49

Direttiva 30 novembre 2009, n. 93

Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 440/1997

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l' "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, fra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche disciplinano in collaborazione lo svolgimento di attività d'interesse comune;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTA la tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)", che sotto la voce Ministero della Pubblica Istruzione, per l'anno 2009, fissa in euro 141.042.593 la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap";

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2009, n. 133";

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, avente per oggetto “l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dall’ articolo 1 commi 612 e 613 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 610, che istituisce l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, che subentra nelle funzioni e nei compiti svolti dall’INDIRE e dagli IRRE e, contestualmente soppressi, dall’art. 1 comma 611 della stessa legge;

VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la “Definizione delle norme generali relative all’ alternanza scuola-lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, con particolare riferimento all’art. 13 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico - professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica ecc.”;

VISTO il DPCM 25 gennaio 2008, recante “linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, concernente la definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

VISTA la disponibilità del Capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, per l’anno 2009, concernente il fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, e per la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, ammontante complessivamente ad euro 140.523.964;

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2009 del 30 marzo 2009 con riferimento alle indicazioni ivi contenute per il sistema dell’istruzione;

RITENUTO di dover individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2 della citata legge n. 69/2000, ed in considerazione del mancato insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti a carattere atipico di cui

all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, gli interventi da destinare per l'anno 2009 agli alunni in situazione di *handicap*;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: degli interventi prioritari, dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione, delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi,

VISTO il parere favorevole espresso in data 21 ottobre 2009 dalla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica con le relative osservazioni;

ATTESO che le sopra indicate osservazioni troveranno accoglimento nella fase di realizzazione delle iniziative;

VISTO il parere favorevole, con condizioni espresso in data 14 ottobre 2009 dalla VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati;

RITENUTO di accogliere dette condizioni e pertanto:

- di inserire nell'intestazione del paragrafo *f*) della sezione 1 il riferimento agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital;
- di indicare l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al progetto Europass;

ATTESO che lo stanziamento per l'integrazione degli alunni con *handicap*, risulta avvantaggiato da una minore riduzione rispetto a quella effettuata sul "Fondo" e quindi appare soddisfatta in tal modo la condizione posta dalla citata Commissione VII;

RITENUTO di precisare che il sostegno alla costituzione degli Istituti Tecnici Superiori sarà attuato attraverso lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale sino al livello post secondario;

IN ADEMPIMENTO a quanto sopra in narrativa

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2009, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" pari ad euro 140.523.964.

1. Interventi prioritari

a) Ampliamento dell'offerta formativa

Sono riferite al potenziamento ed all'ampliamento dell'offerta formativa tutte le iniziative poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Le iniziative in questione dovranno costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa definito dalle singole scuole che favorisca il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutti gli interventi utili al raggiungimento del successo formativo, con particolare riferimento alle competenze chiave di cittadinanza previste dal nuovo obbligo di istruzione.

L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire la promozione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" anche attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari, che pongano particolare attenzione allo studio della nostra Costituzione, quale strumento della tutela dei diritti del cittadino e, allo stesso tempo, di promozione della cultura della legalità, di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.

Nel medesimo contesto - nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto della libertà di insegnamento e delle finalità generali del sistema scolastico - vanno collocate anche le iniziative nazionali riguardanti:

- la promozione di progetti riferiti al potenziamento e al rafforzamento della cultura scientifica e tecnologica, della cultura musicale e della lingua italiana. In particolare, per la cultura scientifica e tecnologica ci si riferisce a progetti sulla *domotica* finalizzati essenzialmente a dare risposte ad esigenze di comfort, sicurezza e risparmio energetico, sulla *robotica educativa* finalizzati alla risoluzione di problematiche di tipo costruttivo e di programmazione e sulla *matematica laboratoriale* dove per laboratorio si intende soprattutto la situazione didattica in cui l'alunno è attivo, discute e argomenta le proprie scelte, costruisce significati, progetta e sperimenta, impara a raccogliere dati e a confrontarli con i modelli ipotizzati, ed anche il momento in cui utilizza strumenti adeguati (uso di oggetti materiali, software...) per rafforzare la propria attività di pensiero. In

questo senso, il laboratorio è una modalità fondamentale dell'apprendimento anche della Matematica;

- la promozione e il sostegno ai processi di innovazione della scuola che prevedano forme di collaborazione attiva con le Consulte provinciali studentesche e con il Forum nazionale delle associazioni studentesche e con il Forum nazionale dei genitori;
- la promozione di campagne comunicative sui temi di maggiore attualità del mondo della scuola, con particolare riferimento alle riforme ordinamentali in via di definizione;
- la promozione di stili di vita positivi, anche attraverso interventi di informazione e formazione per docenti, studenti e loro famiglie con particolare riferimento ai temi dell'alimentazione per la prevenzione di disturbi alimentari e patologie croniche, delle dipendenze e delle patologie correlate ai disagi che possono insorgere in età adolescenziale e giovanile nonché della promozione del benessere e della cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico, sociale e domestico;
- il rispetto per l'ambiente per promuovere efficaci cambiamenti degli stili di vita nella direzione di un vivere sostenibile;
- lo sviluppo e il sostegno delle attività motorie e sportive, compreso l'ampliamento delle sperimentazioni in atto nella scuola primaria, il potenziamento dei giochi sportivi studenteschi, il sostegno all'associazionismo sportivo durante l'apertura pomeridiana delle scuole e l'incremento delle iniziative contro la violenza negli stadi;
- la promozione dell'educazione alla legalità e il sostegno delle iniziative di contrasto a tutte le forme di illegalità dentro e fuori la scuola; il sostegno alla formazione di reti di scuole per l'educazione alla legalità con particolare riferimento alle zone del territorio italiano maggiormente colpite da fenomeni di criminalità organizzata e/o casi di violenza/bullismo/disagio giovanile da realizzare attraverso strategie di cooperazione attiva scuola/territorio per garantire una maggiore coesione tra la scuola e le diverse realtà locali;
- l'accoglienza di studenti appartenenti a famiglie straniere, adottive e affidatarie, il sostegno della diversità di genere come valore;
- la promozione di forme di agevolazione per l'accesso alla cultura da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mediante l'utilizzo della "Carta dello Studente" quale strumento di identificazione dello status dello studente valido su tutto il territorio nazionale;
- il sostegno alle iniziative di sperimentazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione proposti dalle scuole;

Tutte le predette iniziative sono adottate anche con la collaborazione e in coerenza con le esigenze e la particolarità delle comunità locali. La loro attivazione,

comprensiva anche delle attività complementari e integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole.

b) Formazione e sostegno all'innovazione

Sostegno e sviluppo della qualità dei processi d'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari; iniziative di formazione del personale della scuola dirette alla riqualificazione e riconversione professionale dei docenti nonché alla coerente valorizzazione e mobilità professionale del personale amministrativo tecnico e ausiliario, allo sviluppo delle competenze richieste per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni e per la formazione linguistica in inglese dei docenti di scuola primaria e sulle metodologie "CLIL" per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, nonché quelle coerenti con il piano dell'offerta formativa per la prevenzione e il superamento del disagio e il disadattamento giovanile. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico, da realizzarsi anche con progetti promossi a livello nazionale, a cui potranno concorrere pro-quota le istituzioni scolastiche in funzione della partecipazione del proprio personale, saranno legate prioritariamente ai processi di riforma del sistema scolastico in atto.

L'azione formativa informativa connessa con le predette iniziative utilizzerà oltre ai modelli di e-learning integrato di nuova generazione anche le nuove piattaforme di comunicazione, in particolare TV digitale terrestre e Web TV.

c) La scuola digitale

Gli interventi connessi con il piano nazionale di innovazione "La Scuola digitale" richiedono l'attivazione di iniziative di sostegno sia ai docenti che alle scuole. Contemporaneamente il piano e le iniziative connesse richiedono la disponibilità di contenuti digitali interattivi che anticipino anche quanto previsto dall'art. 15 del D.L. 112/2008 convertito in legge 6/8/2008, n. 133 sull'adozione dei libri digitali e in particolare della forma mista, cartacea e digitale prevista dal 2011. L'intero impianto della scuola digitale consentirà un periodo di sperimentazione sia di nuove metodologie di formazione in servizio degli insegnanti di produzione sia di una nuova generazione di contenuti capace di migliorare gli apprendimenti. Il piano inoltre interesserà gli aspetti dell'organizzazione della scuola quali nuovi servizi per gli studenti connessi con la nuova versione della Carta dello Studente del progetto Scuola-Famiglia per una nuova comunicazione fra la scuola e la famiglia.

d) Valorizzazione delle eccellenze

Prosecuzione di progetti afferenti ad Olimpiadi multidisciplinari tra studenti di scuole del primo ciclo e delle scuole superiori realizzate a livello nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle eccellenze ed il miglioramento di percorsi di orientamento.

Avvio di un sistema di valorizzazione del merito e del talento che, attraverso procedure oggettive di valutazione, preveda l'erogazione diretta di borse di studio agli studenti.

La costruzione del Sistema Nazionale di Valutazione richiede il contemporaneo avvio di progetti pilota per la valutazione delle competenze e la valorizzazione del merito.

e) Miglioramento offerta formativa scuole paritarie

Potenziamento ed espansione dell'offerta formativa, nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

f) Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, nonché di quelli ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*

Potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*, promossa dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Formazione specifica del personale docente predisposta e realizzata dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.

g) Istruzione post-secondaria, degli adulti e programmi di istruzione-formazione-lavoro

Realizzazione di interventi, in collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, riguardanti:

- l'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro e alle professioni.

Tale intervento attiene all'attivazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro che arricchiscono l'offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze e abilità spendibili nel mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. Tali percorsi assumono particolare rilievo per gli istituti tecnici e professionali. Nell'attuale fase transitoria, l'alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi degli istituti professionali costituisce una opportunità di innovazione di cui gli istituti medesimi possono avvalersi nella loro autonomia per raggiungere gli obiettivi previsti dall'area di professionalizzazione ("terza area"), soprattutto nei casi in cui questa è realizzata in regime surrogatorio;

- lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale sino a livello post-secondario, con particolare riferimento alla costituzione degli Istituti Tecnici Superiori.

Tale intervento attiene al potenziamento della cultura tecnica e scientifica sino a livello post-secondario, in relazione al riordino degli istituti tecnici degli istituti professionali, in modo da valorizzarne l'identità la flessibilità per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio, del mondo del lavoro e delle professioni. A questo fine, particolare rilievo assumono le misure per sostenere lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008;

- il potenziamento dell'offerta formativa per l'istruzione degli adulti.
Tale intervento attiene all'attivazione di percorsi di istruzione degli adulti, rivolti anche agli immigrati, per l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza relative all'obbligo di istruzione;
- la prosecuzione dei programmi riguardanti l'applicazione dei dispositivi dell'Unione Europea in relazione al Quadro unico dei titoli e delle qualifiche (Europass).

h) Valutazione degli apprendimenti

Le recenti analisi dell'OCSE hanno sottolineato la necessità di sviluppare nel nostro Paese un efficace sistema nazionale di valutazione. Una delle componenti del sistema è certamente la valutazione degli apprendimenti attraverso prove oggettive che permettano il confronto dei risultati e consentano il pieno sviluppo di una delle componenti fondamentali dell'autonomia scolastica: la responsabilità. E' pertanto fondamentale sviluppare prove oggettive tarate su standard previsti dalle indicazioni nazionali oltre che sulle competenze chiave definite a livello europeo.

i) Promozione, sostegno e documentazione dell'innovazione

Alcune iniziative di innovazione del sistema avviate dal Ministero quali la Scuola digitale, il Piano sulle LIM, così come i percorsi di innovazione centrati sullo sviluppo delle competenze, l'organizzazione per Dipartimenti prevista nella Scuola secondaria di II grado, i processi di sperimentazione su Cittadinanza e Costituzione, nonché gli approfondimenti sugli aspetti di innovazione curricolari legati alla riforma in atto, richiedono sia un'azione di formazione in servizio che sia in grado di incidere sui comportamenti professionali degli insegnanti, sia attività di rappresentazione e diffusione delle conoscenze e quindi delle migliori pratiche realizzate nelle scuole. Connesse alle attività di supporto e di documentazione dell'innovazione dovranno essere sviluppate iniziative di monitoraggio sui principali fenomeni del sistema scolastico.

2. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e azioni di monitoraggio

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base di parametri oggettivi.

In relazione all'autonomia scolastica e al connesso obbligo di definire preventivamente un piano dell'offerta formativa, tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge 440/97.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dal competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale e dai competenti Uffici Scolastici Regionali. L'importo complessivo destinato alle istituzioni scolastiche statali per i piani dell'offerta formativa e per le connesse attività sarà ripartito in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni.

Saranno effettuati interventi di monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche a cura degli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Tale monitoraggio sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. L'azione in questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto,

sostegno e informazione. Saranno, altresì, monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e di Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Riparto e modalità della gestione delle somme.

Il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, pari ad euro 140.523.964, viene ripartito per i singoli interventi elencati al punto 1) come di seguito indicato:

dalla lettera a) alla lettera e) euro 82.023.964, ed in particolare:

- la somma di euro 43.000.000 sarà utilizzata per la realizzazione del piano dell’offerta formativa e delle attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; nell’ambito di detto importo la somma di euro 1.000.000 sarà destinata a progetti di formazione promossi e realizzati a livello regionale; la somma di euro 4.000.000 sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola; l’importo di euro 2.023.964 sarà destinato a iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche nelle scuole per progetti didattici;
- l’importo di euro 2.000.000 è destinato alla realizzazione di attività connesse alla “editoria digitale”;
- l’importo di euro 11.000.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante programmi multimediali e con l’utilizzazione delle capacità interattive delle nuove piattaforme digitali (tv digitale terrestre, web tv), la prosecuzione dei progetti riferiti al potenziamento della cultura scientifica, all’insegnamento della lingua italiana e della lingua inglese nella scuola primaria. Nell’ambito di tale somma saranno svolte anche campagne comunicative sui temi indicati nel precedente punto 1 . a) della presente direttiva;
- l’importo di euro 3.000.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per la partecipazione alle olimpiadi internazionali, allo sviluppo dei percorsi di orientamento d’intesa tra le scuole, università e mondo del lavoro;
- l’importo di euro 2.000.000 sarà destinato alle iniziative finalizzate alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti;
- l’importo di euro 15.000.000 sarà utilizzato per le iniziative, promosse a livello nazionale, dirette a sostenere l’educazione ambientale ed alla salute, i giochi sportivi studenteschi nazionali ed internazionali, a promuovere la cultura della legalità e l’educazione alla cittadinanza attiva; a garantire l’efficace funzionamento delle Consulte provinciali e degli Studenti, del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori a scuola, a promuovere e sostenere i processi

innovativi anche in collaborazione con il Forum degli studenti e delle famiglie, a promuovere forme di tutela del diritto allo studio e di agevolazione dell'accesso alla cultura da parte degli studenti;

- l'importo di euro 1.000.000 sarà destinato alla realizzazione di programmi comunitari in materia formativa;
- l'importo di euro 5.000.000 sarà destinato alle scuole paritarie per l'ampliamento dell'offerta formativa;

lettera f) 10.000.000 di euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. Iniziative di formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica. Il 55% del predetto importo da destinare agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente;

lettera g) euro 46.000.000 per sostenere i seguenti interventi:

30.000.000 di euro per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro con particolare riferimento all'area di professionalizzazione degli istituti professionali;

16.000.000 di euro per l'istruzione permanente degli adulti, lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale sino a livello post-secondario, con particolare riferimento alla costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, nonché per la prosecuzione delle attività riguardanti il programma di attività relativo al dispositivo "Europass" (per euro 40.000,00), realizzato con l'assistenza tecnica dell'ISFOL;

lettera h) euro 1.500.000 per gli interventi diretti alla valutazione degli apprendimenti;

lettera i) euro 1.000.000 per gli interventi diretti alla promozione al sostegno e alla documentazione dell'innovazione.

Atti normativi e di amministrazione

La gestione delle somme sopra indicate è rimessa all'Amministrazione Centrale e Periferica ed alle Istituzioni scolastiche secondo le seguenti quote:

- l'importo complessivo di euro 36.000.000, di cui alle lettere da a) a e), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato; l'importo di euro 45.023.964 sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione Centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie; l'importo di euro 1.000.000 sarà assegnato agli Uffici Scolastici Regionali per le attività di formazione;
- l'importo di euro 10.000.000 di cui alla lettera f) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 2.000.000 agli Uffici dell'Amministrazione Centrale; la restante somma, atteso la mancata costituzione degli organismi di gestione degli istituti atipici, sarà ripartita interamente a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici Scolastici Regionali;
- l'importo di 46.000.000 di euro, di cui alla lettera g) sarà utilizzato, fino ad un massimo del 5% dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici Scolastici Regionali;
- l'importo di euro 2.500.000 di cui alle lettere h) e i), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione Centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione;
- Per gli interventi di cui alla lettera g), al fine di facilitare l'integrazione delle risorse di questo Ministero, delle Regioni e di altri soggetti pubblici e privati, per l'individuazione delle spese ammissibili e dei relativi massimali di costo si applicano le istruzioni amministrativo-contabili in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

30 NOV. 2009

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini
Mariastella Gelmini

Direttiva 4 dicembre 2009, n. 94

Nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale scolastico

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 17, comma 35-*novies*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che limitatamente al triennio 2009, 2010, 2011, consente alle amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente, anche dirigenziale, che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;

Vista la circolare n. 4 del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che evidenzia, tra l'altro, il carattere eccezionale dell'intervento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che opera limitatamente agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;

Visto l'art. 64 della legge n. 133 del 2008, che nell'ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi, ha previsto la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente;

Considerato che, l'attuazione del citato art. 64 comporterà, nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione di legge, le suddette modifiche ordinamentali richiedono l'impiego di nuove professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi, di formazione e di riqualificazione professionale, che comporteranno una spesa aggiuntiva a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, da indirizzare con priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità lavorativa;

Vista la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanata per dare attuazione al disposto di cui al citato articolo 72, del decreto legge n. 112 del 2008 nella formulazione precedente alla novella recata dal decreto legge n. 78 del 2009;

Ritenuto che la diversa formulazione della norma richiede l'emanazione di un'altra direttiva con la quale sono fissati nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione scolastica;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Premessa

Come è noto, il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato sostituito dall'art. 17, comma 35 *novies* del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del 2009.

Con direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma nella previgente formulazione che richiedono, alla luce del nuovo intervento del legislatore, alcune integrazioni e precisazioni, essendo mutate le condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione, che hanno riguardato:

- l'ambito soggettivo di applicazione: la nuova disciplina si applica in maniera esplicita anche ai dirigenti;
- il carattere eccezionale della norma: l'ambito temporale di applicazione è ora limitato al triennio 2009/2011;
- il requisito per l'esercizio della facoltà di recesso: l'anzianità contributiva e non quella effettiva di servizio;
- il momento a partire dal quale può essere esercitata la risoluzione del rapporto di lavoro attivando l'esercizio della facoltà nell'ambito dei poteri datoriali.

2. Applicazione del comma 11, dell'art. 72

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 102 del 2009, il comma 11 dell'articolo 72 era stato già oggetto di modifica normativa per effetto dell'art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo, sempre di quaranta anni. Disciplina che è stata in vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009.

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso che la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d'istruzione anche in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008. La suddetta facoltà, pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l'anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma.

Dalla data di compimento dell'anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l'Amministrazione può esercitare la risoluzione. E' lasciata all'Amministrazione stessa la determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno di personale.

2.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento. In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa, le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall'art. 64 della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.

A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si verifichi l'esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge. La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali.

2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici

La circolare n. 4 del 16 settembre 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce quanto già precisato con la circolare n. 10/08 circa l'esigenza che, per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione in esame, la riserva di avvalersi della facoltà di recesso va esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico.

In sede di prima applicazione, con riferimento agli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato, l'Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all'interessato nei termini previsti dall'art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall'art. 37 del CCNL dell' Area V.

Negli altri casi il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta

anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell'ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all'istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.

3. Applicazione del comma 7 dell'art. 72.

Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica ed alla duplice esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di esubero riguardanti il personale della scuola e di favorire il riassorbimento dei soprannumerari, si accompagna la considerazione che il personale di cui trattasi, che ha già maturato i 65 anni di età, non si trova nella condizione di poter assicurare una continuità lavorativa compatibile con un'attività di formazione e riqualificazione professionale necessarie in dipendenza delle modifiche ordinamentali in corso di realizzazione.

Pertanto, l'istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

In relazione ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, pur facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l'autonomia del relativo contratto di lavoro:- la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l'efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008; l'insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati. Sempre ai fini di una migliore qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento del 67° anno di età, si terrà in debito conto sia il numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire, sia l'eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico.

4. Adozione dei provvedimenti

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell'ambito delle rispettive competenze i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Registrata alla Corte dei Conti il 14/01/2010,
registro I, foglio 59

Decreto ministeriale 15 dicembre 2009, n. 95)

Cessazione dal servizio. Trattamento di quiescenza. A.S. 2010-2011

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008 e n. 4 del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l'applicazione della norma sopracitata;

Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che non abbiano maturato l'anzianità minima o massima utile per il conseguimento della pensione, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto l'11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

DECRETA

Art.1

1 . Il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima o massima, ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2010, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 16 gennaio 2010.

2 . Lo stesso termine del 16 gennaio 2010 si intende applicato anche nei confronti del personale che desidera cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

3. Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e, conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente ordinatorio.

Art.2

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.

Art.3

1. L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le sopra richiamate fattispecie previste dall'art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3 , si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 16.gennaio, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art 4

I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre inoltreranno all'Ufficio territoriale provinciale dell'USR quelle del personale docente, educativo e ATA.

Art 5

Con la Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, è regolata l'applicazione dell'art. 72, come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Roma, 15 dicembre 2009

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Circolare 15 dicembre 2009, n. 96 (prot. 19081)

D.M. 95/2009. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
a Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall'1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del 16 gennaio 2010 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 16 gennaio 2010 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2010. Entro la medesima data del 16 gennaio 2010 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l'acquisizione delle domande. Il termine del 16 gennaio 2010 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

Dopo il 16 gennaio 2010, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti Uffici territoriali degli USR e alle sedi provinciali dell'Inpdap.

L'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, e cioè entro il 15 febbraio 2010, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Gestione delle istanze

L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento di tale diritto, anche per il corrente anno scolastico, è di competenza degli Uffici territoriali degli USR. In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 31 marzo 2010. Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informativo. Si precisa, altresì, che gli Uffici possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.

All'acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato, cui si raccomanda la massima tempestività per

garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.

Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate all'Ufficio territoriale, che provvederà all'inserimento, qualora valuti positivamente le motivazioni della mancata acquisizione nei termini. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2010 (decesso, decadenza, licenziamento ecc...), per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2010

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il termine del 16 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di cessazione.

Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994, in questo ultimo caso, qualora ne ricorrano i presupposti, come indicati nella Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, relativamente ai criteri di applicazione del c. 7 dell'art.72 della L. 133 del 6 agosto 2008.

Recesso del dirigente: per tale fattispecie l'art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si ricorda che nella domanda di cessazione **dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.**

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 30.10.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 28469 del 19.11.2008, con la quale la sig.ra Gemma Rossi nata il 03.12.1948 – C3 SUPER – appartenente al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza **01.03.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.03.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Gemma Rossi - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 gennaio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2009 al n. 190)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

VISTA la domanda datata 26.11.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 28830 del 26.11.2008, con la quale la sig.ra Paola Romualdi nata il 25.10.1949 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio IV - Amministrazione e stato giuridico del personale , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.03.2009**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.03.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Paola Romualdi - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio IV - Amministrazione e stato giuridico del personale , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 12 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2009 al n. 193)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Severino FOTI - C.F. FTOSRN44M05H224T – Area Seconda, F 4 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale ROMA;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 05.08.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 05.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 01.10.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 12887 del 15.06.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Al Sig. Severino FOTI - C.F. FTOSRN44M05H224T – Area Seconda, F 4 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale ROMA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 30 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2009 al n. 1284)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Loretta LUPPI C.F LPPLTT44M63A944O.– area III fascia 3 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 23.08.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 23.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 08.10.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 17135 del 13.11.2008, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

DECRETA

Alla Sig.ra Loretta LUPPI C.F. C.F. LPPLTT44M63A944O.- area -area III, fascia 3 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°09.2011**, Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 30 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 ottobre 2009 al n. 1273)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Lilia Maria Palma CLEMENTI C.F. CLMLMR44M47E256F– area II fascia ~~4~~ in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;
- Si convalidano le correzioni**
- CONSIDERATO che la predetta, nata il ~~7.08.1944~~, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 7.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 03.07.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 1041 del 10.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

DECRETA

Alla Sig.ra Lilia Maria Palma CLEMENTI C.F. CLMLMR44M47E256F -area II, fascia ~~4~~- in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal 1°.09.2011, Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

Si convalidano le correzioni

(D.D. 30 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 ottobre 2009 al n. 1246)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Francesco ZITO C.F. ZTIFNC44M22B860X – area III fascia **3** – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 22.08.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 22.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008 *Si convalidano le correzioni*
- VISTA l'istanza in data 03.06.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 24.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2008 al n. 1483, Cap. 4497 con il quale si autorizza il Sig. Luigi Zito a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.08.2011;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 10019 del 29.06.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Il D.D.G. 06.06.2008 relativo al Sig. Francesco ZITO – area III fascia **3**– in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. *Si convalidano le correzioni*

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 agosto 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 22 ottobre 2009 al n. 1280)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Lorenzo DI BARTOLO C.F. DBRLNZ44M28Z326A– area III fascia 5 – in servizio presso la Direzione Generale per lo studente, Ufficio I;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 28.08.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 28.08 .2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 17.09.2007, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 06.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.10.2008 al n. 1364, con il quale si autorizza il Sig. Lorenzo di Bartolo a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.08.2011;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 364 del 4.11.2008, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Il D.D.G. 06.06.2008 relativo al Sig. Lorenzo DI BARTOLO, area III fascia 5 – in servizio presso la Direzione Generale per lo Studente è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 31 agosto 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 ottobre 2009 al n. 1261)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig.Aldo CIRILLI C.F. CRLDA44M16H501H – Area prima F2 – in servizio presso il Gabinetto dell'On.le Ministro;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 16.08.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 16.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 24.07.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva - nonché la nota n. 6317 del 15.07.2009, con la quale il Vice Capo di Gabinetto esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

D E C R E T A

Al Sig. Aldo CIRILLI C.F. CRLLEDA44M16H501H – Area prima F2 – in servizio presso il Gabinetto dell'On.le Ministro è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 6 agosto 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 ottobre 2009 al n. 1244)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Flavia CORBYONS C.F. CRBFLV44M50Z115Y – Area terza F5 – in servizio presso la Segreteria Particolare dell'On.le Ministro;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 10.08.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 10.08.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 01.07.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva - nonché la nota n. 1817 del 20.07.2009, con la quale il Capo della Segreteria Particolare dell'On.le Ministro esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

D E C R E T A

Alla Sig.ra Flavia CORBYONS C.F. CRBFLV44M50Z115Y – Area terza F5 – in servizio presso la Segreteria Particolare dell'On.le Ministro è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 6 agosto 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 ottobre 2009 al n. 1245)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007, n. 260;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 247

VISTO il D.L. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla Legge 14.07.2008 n.121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art. 72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art.72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Grazia COZZI -area terza - F3 - in servizio presso la Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uff. IV;

VISTA l'istanza in data 15.09.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 23.09.1944 compirà il sessantacinquesimo anno di età il 23.09.2009, con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.10.2009, e che ricorre, quindi, la fattispecie prevista dall'art.72, comma 9 del D.L. 112/2008;

VISTA la nota n. 6227 del 05.05.2009 con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico, esprime il proprio parere negativo circa la permanenza in servizio della predetta impiegata;

CONSIDERATO che la Direttiva di questo Ministero AQQUFGAB 3323/GM prevede che compete all'Amministrazione valutare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale dipendente che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, solo al concreto verificarsi dei punti a) e b) di cui all'art.2 della stessa direttiva;

DECRETA

Art. 1 - La domanda della Sig.ra Grazia COZZI - area terza - F3 - C.F. CZZGRZ44P63L377H in servizio presso la Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uff. IV, intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo non è accolta, per le motivazioni addotte nelle premesse, ai sensi dell'art. 72, c. 9 del D.L. 112/08, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, art. 72.

Atti normativi e di amministrazione

Art.2 - Con effetto dal **01.10.2009** la Sir.ra Grazia COZZI è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto di appartenere al ruolo del Personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 19 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 12 giugno 2009 al n. 790)

Dichiarazioni di equipollenza di titolo stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LODI

IL DIRIGENTE

- VEDUTA la domanda della sig.re Mostafa MABCHOUR EL IDRISSEI nato a Casablanca (MAROCCO) il 18.01.1961 inteso ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza di scuola media inferiore del titolo di studio straniero *Certificato di scolarità n. 523 denominato Certificat de scolarité (Collège)* rilasciato in data 30.06.1980 dalla Scuola Pubblica del Regno del Marocco Istituto "Hatim I" di Casablanca;
- VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29;
- VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VEDUTO Il D.M. 2 aprile 1980;
- VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

D I C H I A R A

il titolo straniero *Certificato di scolarità n. 523 denominato Certificat de scolarité (Collège)* rilasciato in data 30.06.1980 dalla dalla Scuola Pubblica del Regno del Marocco Istituto "Hatim I" di Casablanca al sig.re Mostafa MABCHOUR EL IDRISSEI ;

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di licenza di scuola media inferiore italiana.
Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 dicembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. **Tsavalos Thomas**, nato a Karditsa (Grecia) il 17/11/1991, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo "**Apolytiro**" conseguito nell'anno 2009 presso la Scuola Statale "4° Liceo Generale" di Karditsa (Grecia);

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo "**Apolytiro**" conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. **Tsavalos Thomas**, cittadino europeo, **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

80/100(ottanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 20 novembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. Koutsogiannis Zacharias, nato a Maroussi (Grecia) il 14.10.1991, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytirio** conseguito nell'anno 2009 presso la scuola legalmente riconosciuta "Liceo Generale Privato Neo Scholio" di Argos (Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytirio** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Koutsogiannis Zacharias **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

82/100(ottantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 27 novembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra Glowka Elzbieta Malgorzata, nata a Rabka (Polonia) il 02.10.1979, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **magistrale** del titolo "**Swiadectwo Dojrzalosci**" conseguito nell'anno 1998 presso le Scuole Riunite Mediche in Myslenice – Provincia di Cracovia - Polonia;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo "**Swiadectwo Dojrzalosci**" conseguito in uno stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra Glowka Elzbieta Malgorzata, cittadina europea, **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **magistrale** con il seguente voto:

75/100(settantacinque/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 21 dicembre 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA

LA DIRIGENTE

- VEDUTA** la domanda della Sig.ra PIELLA NATALIA SOLEDAD, nata a Buenos Aires (Argentina) il 14/02/1981, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo "BACHILLER PEDAGOGICO", conseguito nell'anno scolastico 1997/1998, presso Escuela de Educacion Media n.4 -Dr. Eduardo Acevedo di Tapiales - La Matanza (Buenos Aires), con il Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: **DIRIGENTE DI COMUNITA'**
- VEDUTI** l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- VEDUTO** l'art.13 della legge 25 gennaio 2006 n°29;
- VEDUTO** il D.M.1° febbraio 1975;
- VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;
- VEDUTO** il D.M. 2 aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;
- VEDUTO** l'esito positivo della prova integrativa sostenuta dall'interessata ai sensi del D.M. 1/2/1975

DICHIARA

Il diploma " BACHILLER PEDAGOGICO", conseguito nell'anno scolastico 1997/98, presso la Escuela de Educacion Media n.4 -Dr. Eduardo Acevedo di Tapiales - La Matanza (Buenos Aires) dalla Sig.PIELLA NATALIA SOLEDAD

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: **DIRIGENTE DI COMUNITA'** con il seguente voto: OTTANTASEI/CENTESIMI (86/100).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 novembre 2009)

